



**IL PUNTO
DELLA
SETTIMANA**

18-22 NOVEMBRE
FLASH FISCALE

1

SOMMARIO

LA NORMATIVA	3
LA PRASSI.....	5



LA NORMATIVA

CREDITO D'IMPOSTA ZES UNICA: AL VIA LA TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE INTEGRATIVA

Dal 18 novembre 2024 è possibile inviare, tramite l'apposito modello, la comunicazione integrativa necessaria ad attestare, a pena di decadenza dall'agevolazione, gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2024 destinati alle Zone economiche speciali e indicati nella comunicazione originaria.

Si ricorda che il d.l. n. 113/2024 (c.d. decreto omnibus) è intervenuto sulla disciplina del credito d'imposta ZES Unica prevedendo che le imprese che hanno già presentato la comunicazione originaria per prenotare l'agevolazione dovranno inviare, **dal 18 novembre al 2 dicembre 2024**, all'Agenzia delle entrate, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione, entro il 15 novembre 2024, degli investimenti.

Come previsto dall'art.8 del DI n. 155/2024, inoltre, nella comunicazione possono essere indicati anche investimenti ulteriori o di importo maggiore rispetto a quelli dichiarati nella comunicazione originaria, unitamente all'ammontare del maggior credito d'imposta maturato e alla relativa documentazione probatoria.

La previsione dell'invio di una comunicazione integrativa si lega al rifinanziamento delle risorse destinate all'agevolazione: con il decreto omnibus, difatti, è stata approvata un'ulteriore autorizzazione di spesa di 1,6 miliardi di euro, per l'anno 2024, da aggiungere agli 1,8 miliardi di euro già stanziati.

Di conseguenza, sarà un nuovo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro il 12 dicembre 2024, a determinare l'entità del credito di imposta effettivamente utilizzabile dai richiedenti, alla luce del rifinanziamento.

Il modello dovrà essere inviato all'Agenzia utilizzando esclusivamente il software dedicato, denominato "ZES UNICA INTEGRATIVA", disponibile sul sito delle Entrate.

SPLIT PAYMENT: PUBBLICATI I NUOVI ELENCHI PER IL 2025

Pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF gli elenchi aggiornati per il 2025 delle società controllate dalla P.A. tenute all'applicazione del meccanismo dello *split payment*.

Si tratta di 6 diversi elenchi, che individuano le:

- società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359, comma 1, n. 2, c.c.);
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;

- enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
- enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Non sono incluse le Amministrazioni pubbliche, come definite dall'art. 1, co. 2, della Legge 196/2009, comunque tenute all'applicazione dello *split payment* per le quali è possibile fare riferimento all'elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

I soggetti interessati potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, fornendo idonea documentazione a supporto mediante uno specifico modulo di richiesta.

Si ricorda che il meccanismo dello *split payment*, in vigore sino al 30 giugno 2026, pone a carico delle Pubbliche Amministrazioni il versamento dell'IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse (*cf.* Art.17-*ter* del D.P.R. 633/1972).

In sostanza, il cedente/prestatore emette fattura nei modi ordinari e la P.A. corrisponde al cedente/prestatore il solo corrispettivo a lui spettante per l'operazione resa, versando invece l'imposta dovuta direttamente all'Erario.

LA PRASSI

RISPOSTA 221/2024: ESCLUSO IL CREDITO D'IMPOSTA 4.0 ANCHE IN CASO DI ACQUISTO DI UN BENE DOPO IL COMODATO

Il soggetto che ha utilizzato un bene in base a un contratto di comodato d'uso non può fruire del credito d'imposta 4.0 (di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della Legge di bilancio 2021) in caso di successivo acquisto dello stesso bene.

È questo il principio espresso dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 221 del 12 novembre 2024.

L'esclusione dall'agevolazione viene motivata con la mancanza, in tali ipotesi, del requisito della "novità".

La disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 riconosce il beneficio a tutte le imprese che *"effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato"*.

In relazione al concetto di "nuovo", l'Agenzia delle Entrate chiarisce che **il requisito della novità deve ritenersi carente laddove il bene acquistato sia stato a qualunque titolo già utilizzato.**

Così, nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate rileva che non può riconoscersi il credito d'imposta per l'acquisto di un bene strumentale da parte della società istante, in quanto la stessa aveva già utilizzato tale bene precedentemente all'acquisto, in base a un contratto di comodato d'uso.

Più in dettaglio, nel caso di specie, il **periodo del comodato non può essere assimilato a un periodo di prova**, che non influirebbe sul requisito della "novità".

Ciò in quanto, nella fattispecie prospettata dall'istante, risulta che:

- l'utilizzo del macchinario in base al contratto di comodato si è protratto per un arco temporale non breve (oltre due anni);
- il contratto di comodato non prevedeva un'opzione di acquisto ma un vero e proprio obbligo di acquisto del macchinario da parte dell'utilizzatore.

PRINCIPIO DI DIRITTO 4/2024: SUBENTRO AUTOMATICO NEI CREDITI D'IMPOSTA EDILIZI NEI CASI DI FUSIONE E SCISSIONE

In ipotesi di operazioni straordinarie di fusione o scissione, i crediti d'imposta derivanti da opzioni ex art. 121 del DL 34/2020 – dunque relativi a interventi edilizi per i quali i committenti hanno optato per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo - si trasferiscono automaticamente dal soggetto dante causa (incorporato, fuso o scisso) al soggetto avente causa (incorporante o beneficiario della scissione o risultante dalla fusione).

È quanto enunciato dall'Agenzia delle Entrate con il **principio di diritto n. 4 del 15 novembre 2024.**

Dunque, nel caso di operazioni straordinarie, ove sia previsto il passaggio di crediti fiscali generati da interventi di ristrutturazione edilizia e presenti nel cassetto fiscale della società scissa/incorporata, tali crediti **potranno essere utilizzati automaticamente dal soggetto avente causa**.

Nessuna comunicazione dovrà essere a tal fine inviata all’Agenzia delle Entrate per formalizzare il passaggio dei crediti fiscali. I crediti potranno essere utilizzati direttamente in compensazione dal soggetto risultante dall’operazione straordinaria **mediante il modello F24**.

Concretamente, per l’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali derivanti da opzioni di cessione/sconto a seguito di interventi edilizi, il modello F24 deve essere **compilato** indicando:

- nel campo "CODICE FISCALE" (c.d. primo codice fiscale), il codice fiscale della società beneficiaria/incorporante che utilizza il credito in compensazione;
- nel campo "CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" (c.d. secondo codice fiscale), il codice fiscale dell’originaria società scissa/incorporata che ha trasferito il credito d’imposta, unitamente al codice identificativo "62 SOGGETTO DIVERSO DAL FRUITORE DEL CREDITO".

L’Agenzia delle Entrate precisa, inoltre, che per la compensazione di crediti d’imposta diversi da quelli derivanti da interventi "edilizi" deve essere compilato un separato modello F24.